



Provincia di Cremona

Prot. n.2004/ 11.331

Cremona, li 19/01/2004

DECRETO N. 10 /SETTORE IV (ROSSI)

OGGETTO: L.R. 30 NOVEMBRE 1983, N. 86 E SUCC. MOD., ART. 34 - MODALITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE E SOVRACOMUNALE DELLA GOLENA DEL PO E DEL MORBASCO DEL COMUNE DI CREMONA.

IL DIRIGENTE

Richiamati gli artt. 90 e 120 dello Statuto provinciale;

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n°86 la quale all'art 34 prevede l'istituto dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale come forma di tutela del territorio;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Regione Lombardia del 12 dicembre 2001, n°31148 con il quale vengono conferite alla Provincia le deleghe in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale a decorrere dal 1° gennaio 2002;

Vista la Delibera di Giunta Provinciale n°56 del 04/02/2003 "*Individuazione degli indirizzi per l'approvazione dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) così come previsto dalla l.r. 5 gennaio 2000, n° 1 art 3 comma 58 (ex l.r. 86/83 art 34)*" con la quale si approvano gli indirizzi generali e le procedure per il riconoscimento dei PLIS;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n° 548 del 21/10/2003, che riconosce il Parco locale di interesse sovracomunale "della Golena del Po e del Morbasco" nel Comune di Cremona;

Ritenuto dunque di definire le modalità di pianificazione e di gestione del parco in oggetto;

DECRETA

di approvare il seguente allegato "Modalità di pianificazione e di gestione del Parco locale di interesse sovracomunale della Golena del Po e del Morbasco nel Comune di Cremona che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL DIRIGENTE
(Arch. Maurizio Rossi)

-
- Al registro decreti di Settore
 - All'Albo Pretorio
 - Al Comune di Cremona
 - Alla Regione Lombardia: Dir. Gen. Qualità dell'ambiente. U.O. Pianificazione ambientale e gestione Parchi, Struttura gestione e Valorizzazione parchi

MODALITÀ DI PIANIFICAZIONE E DI GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE “DEL PO E DEL MORBASCO” nel Comune di Cremona.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

La pianificazione urbanistica del PLIS avviene tramite i consueti strumenti urbanistici.

PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

La pianificazione ambientale del PLIS avviene tramite un Programma pluriennale degli interventi, riferito ad un arco di tempo di almeno tre anni, adottato dal Comune di Cremona previo parere tecnico del Settore Territorio della Provincia di Cremona. Esso dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e dovrà contenere altresì l'indicazione di massima delle fonti di finanziamento.

In particolare il Programma pluriennale degli interventi dovrà prevedere:

1. il rilievo delle emergenze geologiche (geomorfologiche, idrologiche, litologiche, ecc.), biologiche (zoologiche, floristiche, vegetazionali, ecc.), paesaggistiche e storiche, al fine di adottare appropriati strumenti di tutela e di orientare correttamente eventuali interventi di miglioramento ambientale in conformità con quanto previsto dal PTCP in particolare per le reti ecologiche;
2. il rilievo della rete idrica naturale e artificiale;
3. l'identificazione della rete di viabilità a servizio dell'attività agricola;
4. l'identificazione della rete di viabilità a servizio della fruizione, con relativi punti di sosta e/o osservazione, da realizzarsi solo con materiali e manufatti a basso impatto ambientale;
5. l'identificazione ed il recupero della viabilità storica;
6. le modalità per la conservazione e/o il recupero degli ambienti naturali e seminaturali esistenti nonché della rete ecologica (boschi, scarpate, corsi d'acqua);
7. la salvaguardia degli ambiti a paesaggio agricolo tradizionale;
8. l'utilizzo delle specie vegetali autoctone, con preferenza dei genotipi locali;
9. le azioni per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio rurale, storico e architettonico, comprensivo delle aree di pertinenza;
10. il recupero dal punto di vista ambientale, idrogeologico ed eventualmente ricreativo delle aree degradate o soggette ad escavazione, tramite interventi di rinaturazione da effettuarsi in accordo con gli Enti preposti;
11. la fruizione ricreativa, didattica, culturale;
12. la definizione di alcune aree per la sperimentazione funzionale dell'insegnamento scolastico
13. il raccordo con le aree protette limitrofe attraverso la creazione e/o il mantenimento di corridoi ecologici e di percorsi di fruizione;
14. la mitigazione e la compensazione ambientale delle infrastrutture con impatto territoriale significativo anche a tutela dei coni ottici.

GESTIONE

La gestione del parco è assicurata dal Comune di Cremona, però stante l'interesse sovracomunale del Piano, dovrà tener conto della concertazione con il Comune di Gerre de' Caprioli, il cui parco, riconosciuto con delibera di Giunta Regionale n. 6/44588 del 30/07/1999, è gestito direttamente dall'ente locale proponente.

La D.G.R. n. 7/6296, che contiene i criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, ai sensi dell'art. 34 comma 1, della l.r. n. 86/1983 e dell'art. 3 comma 58, della l.r. n. 1/2000, definisce che nel caso in cui il parco interessa il territorio di più Comuni occorre che essi individuino la forma di gestione più idonea, scegliendo tra quelle previste dal testo unico sugli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000 (convenzione, consorzio ecc.). L'istituzione di un ente gestore univoco, che dovrà perfezionarsi entro un anno dalla data del presente decreto, costituisce il presupposto per

l'ammissibilità all'assegnazione dei contributi, che nelle more potranno essere richiesti dalla singola amministrazione, fatto salvo l'acquisizione di un consenso all'iniziativa, da parte dell'amministrazione non proponente.

In particolare l'ente gestore:

1. promuove lo studio, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente;
2. può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico consultivo;
3. approva, previo accordo con le altre Amministrazioni eventualmente interessate e previo parere consultivo del comitato di cui al punto 2., uno o più Regolamenti del parco che, tra le altre cose:
 - a. disciplinano i criteri e le modalità degli interventi di conservazione e ricostruzione della vegetazione (non solo forestale), favorendo la biodiversità, la diffusione delle specie autoctone e dei genotipi locali e, ove possibile, la conversione dei cedui semplici e composti in boschi di alto fusto;
 - b. definiscono gli appropriati strumenti di tutela delle emergenze naturalistiche;
 - c. disciplinano il transito dei mezzi motorizzati, prestando particolare attenzione ai mezzi di servizio e a quelli agricoli e forestali;
4. promuove forme di collaborazione con:
 - a. gli agricoltori, per mantenere o (re)introdurre le colture tradizionali e/o biologiche, fornendo un adeguato supporto tecnico ed eventualmente economico;
 - b. gli Enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree attrezzate, valutando la priorità degli interventi e le relative previsioni di spesa;
 - c. i Comuni limitrofi per l'estensione territoriale del parco;
5. attiva la vigilanza del territorio, avvalendosi anche, per le rispettive competenze, della vigilanza municipale e, previo accordo con la Provincia, del servizio provinciale di vigilanza ecologica volontaria di cui alla l.r. 105/1980;
6. predispose le richieste annuali di contributo, redatte in conformità al Programma Pluriennale degli Interventi; esse dovranno pervenire al competente ufficio del Settore Territorio, corredate da un preventivo analitico delle spese previste e dall'indicazione delle altre fonti di finanziamento.